

NOTA INFORMATIVA N. 5/2017

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI: SUPER ED IPER - AMMORTAMENTI

La legge di bilancio 2017 estende ai beni acquistati nel 2017 la maggiorazione del 40% per ammortamenti e canoni di leasing (c.d. "super-ammortamenti") e introduce la maggiorazione del 150% per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico (c.d. "iper-ammortamenti").

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, co. 91-94 e 97 (legge di stabilità 2016), aveva previsto, per imprese e professionisti, la **maggiorazione, ai fini fiscali, del 40%, del costo degli acquisti dei beni strumentali nuovi** effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, esclusi i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché alcuni beni specificamente indicati (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei) (v. *nota informativa n. 5/2016*).

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, co.8 (c.d. legge di bilancio 2017), dispone che la disciplina dei super-ammortamenti è estesa agli acquisti effettuati dall'1.1. al 31.12.2017 ed anche a quelli effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dalla proroga i veicoli ed altri mezzi di trasporto che non siano esclusivamente strumentali (es. autocarri) o adibiti ad uso pubblico.

La legge di bilancio 2017, art. 1, co. 9-11, dispone anche, per gli investimenti effettuati dalle imprese nel medesimo arco temporale indicato per la proroga del super-ammortamento:

a) la **maggiorazione del 150% del costo degli acquisti di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (c.d. "iper-ammortamento"), indicati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>);**

b) la **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali, quali software, sistemi, piattaforme e applicazioni, indicati nell'allegato B alla legge di bilancio 2017, connessi a investimenti in beni materiali strumentali che beneficiano della maggiorazione del 150%.**

Per la fruizione dei benefici di cui alle lettere a) e b), l'impresa è tenuta a produrre un atto notorio del legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai citati allegati A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La maggiorazione del costo d'acquisto rileva ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing¹ deducibili dall'imponibile ires (non irap) ed è irrilevante ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze da cessione, del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e del test di operatività delle società di comodo (delle quali riduce il reddito minimo).

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la maggiorazione opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento deducibili, con la conseguenza che l'acquisto di un bene del valore di 500 euro genererà una deduzione di 700 euro (500 + 200) in un solo periodo di imposta.

Le su citate maggiori deduzioni dall'imponibile non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e successivo e dei valori stabiliti per l'elaborazione degli studi di settore.

Gli acquisti si considerano effettuati alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale e, nel caso di beni realizzati tramite contratti di appalto, la data di ultimazione della prestazione o dei singoli importi liquidati in via definitiva in base agli stati di avanzamento lavori. Risultano ininfluenti modalità e tempi di pagamento. Secondo le regole generali, l'ammortamento maggiorato può essere dedotto solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (e, per gli iper-ammortamenti, dall'esercizio in cui si realizza il requisito dell'interconnessione); pertanto, un impianto consegnato entro il 31 dicembre 2017 ma entrato in funzione successivamente, consentirà ammortamenti maggiorati a partire dal periodo successivo.

16 gennaio 2017

¹ Ai fini del calcolo dell'agevolazione sull'acquisto di beni in leasing occorre distribuire proporzionalmente la maggiorazione del 40% o 150% sulla quota capitale implicita nel canone di locazione finanziaria imputato a conto economico e sul prezzo di riscatto. La quota capitale è ricavata dividendo il costo sostenuto dalla società di leasing, al netto del prezzo di riscatto, per il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di competenza di ciascun periodo d'imposta. La variazione in diminuzione dall'imponibile sarà pari al 40% o 150% della quota capitale come sopra determinata e dei successivi ammortamenti sul prezzo di riscatto.